

## **Delibera 15 ottobre 2012**

1) Riferisce il Consigliere Segretario che in data 10 ottobre 2012 è pervenuta da parte dell'Avv. XXX istanza per il rilascio del certificato occorrente per l'iscrizione all'Albo dei Cassazionisti, nella quale espone di avere svolto con continuità e assiduità la professione forense negli ultimi 13 anni, con regolare assistenza alle udienze e redazione di atti per delega del Collega titolare dello studio presso il quale la stessa svolge la propria attività professionale, e ciò pur non avendo in tale periodo direttamente patrocinato almeno 60 cause, come richiesto dal Consiglio per il rilascio del certificato, poiché i mandati vengono di norma conferiti dai clienti esclusivamente al titolare dello studio.

**Il Consiglio**, all'esito del riferimento e della discussione, **delibera** preliminarmente di integrare e aggiornare la propria delibera di rango regolamentare del 5 marzo 2007 come segue: *"l'attestazione dell'esercizio della professione forense per il periodo di dodici anni, necessaria per l'iscrizione all'Albo dei Cassazionisti, viene di norma rilasciata dal Consiglio, salvi i poteri di istruttoria e di diversa valutazione nel caso specifico, a seguito di deposito, da parte dell'interessato che ne autocertifichi la veridicità, di un elenco di almeno 60 procedimenti giudiziari che lo stesso abbia patrocinato nel periodo di dodici anni ovvero, in alternativa per coloro che non abbiano raggiunto il suddetto numero di procedimenti direttamente patrocinati, della copia di verbali che comprovino la propria partecipazione, anche in sostituzione di Colleghi, nell'arco del periodo di dodici anni, ad almeno 60 diversi procedimenti giudiziari; in ogni caso, la domanda dovrà essere accompagnata anche dalla dichiarazione dell'interessato che ne autocertifichi la veridicità, salvi i poteri di verifica da parte del Consiglio, di avere assolto l'obbligo di formazione continua, a far data dal 1° gennaio 2008"*; **delibera** inoltre di richiedere all'Avv. XXX di integrare la propria domanda con la produzione di copia di verbali che comprovino la sua partecipazione a udienze in almeno 60 diversi procedimenti giudiziari nel corso degli ultimi dodici anni e con la dichiarazione di avere assolto l'obbligo di formazione continua, a far data dal 1° gennaio 2008.